

SCELTE PREOCCUPANTI

di VITTORIO GREVI

Il voto di fiducia con cui ieri al Senato è stato approvato il disegno di legge sulle intercettazioni segna una pagina buia per la nostra politica legislativa in materia di giustizia. Sia sul piano del metodo, sia specialmente sul piano del merito.

A parte il profilo del metodo, evidentemente collegato all'abuso dello strumento della fiducia, ciò che maggiormente preoccupa sono i contenuti del progetto. A cominciare dalle disposizioni relative alla libertà di informazione. Ferma restando, infatti, la possibilità di pubblicare «per riassunto» gli atti d'indagine, una volta caduto il segreto investigativo, è stato invece ribadito un rigido divieto di pubblicazione, per l'intera fase preliminare, dei risultati delle intercettazioni, anche se non più coperti da segreto (e quindi anche se concernenti fatti o circostanze direttamente rilevanti per le indagini).

Un divieto eccessivo ed ingiustificato, come pure risultano eccessive ed ingiustificate le sanzioni penali previste a carico dei giornalisti nel caso di violazione del suddetto divieto, nonché quelle a carico degli editori per la conseguente responsabilità amministrativa. Per contro, le medesime sanzioni potrebbero ritenersi congrue e giustificate (anche alla luce di esigenze di tutela della privacy), qualora venissero pubblicate intercettazioni tuttora coperte dal segreto, o comunque esclusivamente concernenti fatti, circostanze o persone estranei alle indagini.

Ancora più preoccupanti, dal punto di vista del pubblico interesse all'accertamento ed alla repressione dei reati (tante volte sbandierato da questo governo), sono le modifiche che si vorrebbero introdurre con riferimento ai

presupposti delle intercettazioni ed alla relativa procedura. Quanto ai presupposti di queste operazioni — irragionevolmente estesi all'acquisizione dei tabulati telefonici, sebbene si tratti di cosa assai diversa — essi sono stati circoscritti in modo tale, con riguardo ai soggetti destinatari delle stesse, ed attraverso formule così rigide, da indurre ad escludere che, di regola, si potrà procedervi nelle inchieste «contro ignoti»: cioè nelle ipotesi in cui le intercettazioni sarebbero davvero «indispensabili» per gli sviluppi delle inchieste.

Decisamente fuori dalla realtà appare, inoltre, la disciplina dettata in materia di durata delle intercettazioni, posto che il limite massimo fissato nell'esiguo termine di 75 giorni potrebbe essere eccezionalmente prorogato dal pubblico ministero soltanto attraverso un complesso meccanismo di provvedimenti motivati in via autonoma, reiterabili di 3 giorni in 3 giorni, da sottoporsi a convalida entro altri 3 giorni da parte del tribunale distrettuale collegiale. Inutile dire quanto sarebbe farraginoso e defaticante una simile procedura, la quale potrebbe risultare spesso di fatto impraticabile (a parte le difficoltà organizzative derivanti dalla competenza del suddetto tribunale distrettuale), e, quindi, inidonea a soddisfare le esigenze investigative del caso concreto.

Non diversamente, del resto, dall'analogo congegno di scansione temporale, di 3 giorni in 3 giorni, previsto per le intercettazioni ambientali (cioè tra soggetti presenti in un determinato luogo), ove il pubblico ministero intendesse avvalersene, in assenza di flagranza di reato, operando in luoghi diversi dal domicilio: come

sempre più spesso certe indagini esigono.

Tutto ciò dimostra quanto siano forti i limiti che la nuova legge vorrebbe imporre all'uso dello strumento delle intercettazioni, al punto da determinare una situazione di complessiva irragionevolezza nel sistema della nuova disciplina, a tutto scapito dell'efficienza delle indagini. E questo è vero anche in rapporto ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata. È chiaro, infatti, che le deroghe previste dalla futura legge, diversamente da oggi, per i soli delitti di natura mafiosa e terroristica, non potranno assicurare (nemmeno) il mantenimento degli attuali livelli di contrasto degli organi inquirenti contro alcune tra le peggiori forme di delinquenza associativa.

